



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Interno del 18/03/2021
nr. 0002845/Prot.intesa – Accordi/1
Classifica I.5.3.Fasc. 1 – 2020
01 – 00 – 00



ESERCITO ITALIANO
COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA

PROTOCOLLO D'INTESA

REGOLANTE LE MODALITÀ PER LA CONDIVISIONE DI CONOSCENZE TECNICHE E PER IL RECIPROCO SCAMBIO DI ESPERIENZE PRATICHE ED ADDESTRATIVE DA ATTUARE IN CASO DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

TRA

- l'Esercito Italiano, rappresentato dal Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Gen. D. Francesco Olla;
 - la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dal Presidente - On. Christian Solinas,
- di seguito indicati come "le Parti"

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare" prevede che le Forze Armate, su indicazione del Governo, di concorso con le Autorità civili, intervengano a favore della comunità nell'ambito della campagna antincendi boschivi e interventi antincendio;
- l'articolo 13 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della Protezione Civile, definisce le Forze Armate come strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Al comma 5 stabilisce che le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze Armate alle attività previste dal Codice della Protezione Civile sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della Difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale sono regolate dalla Legge – quadro 21 novembre 2000, n. 353;
- la Regione Autonoma della Sardegna, così come sancito dall'art. 3 della predetta Legge – quadro, e sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 "Legge forestale della Sardegna", redige un piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definendo la composizione del sistema regionale di lotta contro gli incendi e definendo altresì, le misure di prevenzione;

pm



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ESERCITO ITALIANO
COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA

- in base all'art. 23, comma 2, lettera c, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, il Piano regionale antincendio disciplina il coordinamento delle attività antincendio di tutti i soggetti componenti il sistema regionale antincendio;
- Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26, svolge "compiti di vigilanza, prevenzione e repressione nella materia degli incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane". Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è componente del sistema operativo regionale antincendi e svolge il "coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS). Il Corpo Forestale, ai sensi della L. n. 353/2000, art. 10, comma II, effettua la rilevazione delle aree percorse dal fuoco nel rispetto della normativa vigente;
- La Direzione Generale della Protezione Civile, è stata istituita con Legge Regionale n. 3, del 7 agosto 2009, (art. 11, comma 6), la quale esercita le funzioni previste dal Codice della protezione civile, conferisce alle regioni e quelle di cui alla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 69, e coordina le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei comuni e delle Organizzazioni di volontariato. Alla Direzione Generale della Protezione Civile, in particolare, vengono attribuite le competenze relative agli adempimenti dettati dalla legge n. 353/2000 in materia di incendi boschivi, ossia: pianificazione, previsione e prevenzione e acquisizione di beni e servizi destinati all'attività antincendio.
- che il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 18.12.2017 tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna prevede lo sviluppo di programmi di studio, ricerca e sperimentazione tecnologico-industriale di possibili attività duali di comune interesse tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, quali, ad esempio, l'istituzione di una scuola di protezione civile;
- in tale quadro, appare opportuno sviluppare un programma di attività di interesse comune alle Parti, con specifico riferimento a quelle rientranti nelle competenze dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente al fine di condividere ed ottimizzare le modalità operative, le tecnologie, le conoscenze e le procedure da attuare in caso di interventi in occasione di calamità naturali e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, con specifico riguardo alla prevenzione degli incendi.

Tutto ciò premesso fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse ed ogni atto o documento allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ESERCITO ITALIANO
COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA

Art. 2 – Oggetto e finalità

Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti individuano le modalità operative e da attuare al fine di sviluppare un programma generale volto a creare una serie di attività d'interesse comune tra le Parti per instaurare un reciproco scambio di conoscenze tecniche, attività addestrative e procedurali volte al fine di un rapido, razionale ed ottimale impiego delle risorse disponibili in caso di eventi emergenziali di protezione civile.

Art. 3 – Competenze dell'Amministrazione della Difesa

Questa cooperazione può prevedere:

- l'organizzazione di conferenze e/o seminari volti alla formazione di personale dipendente e di quello in servizio presso gli organismi regionali competenti/interessati nonché la realizzazione di specifici eventi addestrativi per il tramite delle strutture e mezzi del Centro Addestramento Tattico dell'Esercito (CAT), presente all'interno del Poligono di Capo Teulada, capace di riprodurre/simulare una molteplicità di scenari idonei a testare/esercitare le capacità operative esprimibili dalle unità esercitate, offrendo un'esperienza di *training* di alta valenza;
- l'accesso di selezionato e idoneo personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale a percorsi formativi previsti nell'ambito della Forza Armata – Esercito in materia di addestramento al tiro e manutenzione delle armi, con oneri in capo al Corpo Forestale di appartenenza, nonché lo svolgimento delle successive e conseguenti attività addestrative all'interno del citato Poligono.

Art. 4 – Competenze del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Il Corpo Forestale si impegna a programmare una misura specifica di formazione e addestramento in materia di antincendio boschivo, rivolta al personale militare del Poligono di Capo Teulada, senza oneri a carico dell'Amministrazione della Difesa.

Art. 5 – Competenze della Direzione Generale della Protezione Civile

La Direzione Generale della Protezione Civile si impegna a programmare una misura specifica di formazione e addestramento finalizzata a coordinare gli interventi di protezione civile - categoria AIB anche del volontariato e del personale militare del Poligono di Capo Teulada, senza oneri a carico dell'Amministrazione della Difesa.



Art. 6 – Modalità attuative

Gli eventi formativi/addestrativi saranno stabiliti dalle Parti di volta in volta, definendo le modalità, gli aspetti, gli eventuali costi, atteso che la sede sarà quella del Poligono di Capo Teulada. Per rendere operativo il presente accordo favorendo al massimo i contatti, le Parti, ciascuno per il suo ambito, individueranno un referente esclusivo.

Art. 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni sensibili ovvero di carattere privato eventualmente acquisite nelle strutture presso cui si svolgeranno attività scaturenti dal presente Protocollo d'Intesa.

Art. 8 – Sicurezza

Le Parti daranno piena attuazione a quanto prescritto dalle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti dei soggetti eventualmente ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno attività scaturenti dal presente Protocollo d'Intesa. Ad ogni buon conto, ciascun datore di lavoro provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a partecipare/frequentare, in attuazione del presente Protocollo, la sede dell'altra Parte.

Art. 9 – Entrata in vigore, modifiche e termine

Il presente Protocollo entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione, ha validità triennale ed è rinnovabile.

Il presente Protocollo può essere modificato in qualsiasi momento per iscritto e con il consenso dei firmatari, previa accettazione delle modifiche proposte dalla controparte.

Questo Protocollo d'Intesa può essere risolto, prima della scadenza naturale, di comune accordo dai firmatari o da una delle parti mediante preavviso scritto.

Art. 10 – Trattamento Dati Personali

Il trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'attuazione di ciascun'attività discendente dal presente Protocollo d'Intesa avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE (GDPR) 2016/679, recepito dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

